

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 20/02/2020

### FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato il 03.06.2013, anticipatamente estinto in corrispondenza della 48° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-*sexies* del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano complessivamente ad euro 1.778,47 senza specificazione delle voci di costo, oltre euro 250,00 per spese di assistenza professionale.

L'intermediario costituitosi osserva che il ricorrente ha provveduto all'estinzione del finanziamento corrispondendo l'importo di euro 13.056,49 e in quella sede l'intermediario, in ossequio alle prescrizioni contrattuali, ha rimborsato la quota parte delle commissioni gestione pratica per euro 781,20 e le commissioni finanziatore per gestione rischio creditizio per euro 1.416,24. Parte resistente, evidenzia, inoltre, che successivamente alla presentazione del ricorso ha provveduto, a mezzo assegno bancario allegato in atti, al rimborso di ulteriori euro 270,00 a titolo di spese di istruttoria.

Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario chiede di dichiarare cessata la materia del contendere.

## DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93, si richiama il recente principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi *recurring* oggetto di controversia rinvenibili dal contratto in atti riguardano le commissioni soggetto erogante per gestione pratica (lettera F), le commissioni intermediario del credito per gestione pratica (lettera G), le commissioni per gestione interna rischio creditizio (lettera H) e le spese di istruttoria (lettera D). Afferiscono agli oneri *up-front* le commissioni intermediario (lettera A) e le commissioni intermediario del credito (lettera B).

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutiva delle voci di costo "istantanee", appresso specificate:

- commissioni intermediario (lettera A), euro 795,41;
- commissioni intermediario del credito (lettera B), euro 339,03.

Conferma, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti costi *recurring* e per gli importi sotto indicati:

- commissioni soggetto erogante per gestione pratica (lettera F), euro 127,98;
- commissioni intermediario del credito per gestione pratica (lettera G), euro 650,14;
- commissioni per gestione interna rischio creditizio (lettera H), euro 1.416,31 (rimborsati per euro 1.416,24);
- spese di istruttoria (lettera D), euro 270,00 (già rimborsati).

A fronte della complessiva somma spettante al ricorrente di euro 3.598,87 vanno detratti euro 2.467,44 già retrocessi, tale per cui il saldo dovuto è di euro 1.131,43. Non sono dovute le spese di assistenza professionale per la natura seriale del ricorso.

## PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.131,43.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6657 del 09 aprile 2020

**della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso .**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI